

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2012, n. 0127/Pres.

**REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL
MANTENIMENTO DELLA MEMORIA E DELLA TESTIMONIANZA STORICA, DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2009 N. 5 (NORME PER IL
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL
MANTENIMENTO DELLA MEMORIA E DELLA TESTIMONIANZA STORICA E PER LA
REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CELEBRATIVI)**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Iniziative finanziabili

CAPO II
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Art. 4 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 5 Comunicazione dell'avvio del procedimento
- Art. 6 Termine

CAPO III
ISTRUTTORIA

- Art. 7 Istruttoria delle domande di contributo
- Art. 8 Esclusioni
- Art. 9 Verifica dei requisiti di ammissibilità
- Art. 10 Determinazione della spesa ammissibile
- Art. 11 Criteri di valutazione
- Art. 12 Misura del finanziamento regionale
- Art. 13 Assegnazione del contributo

CAPO IV
CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 14 Concessione del contributo
- Art. 15 Erogazione del contributo concesso
- Art. 16 Rendicontazione del contributo
- Art. 17 Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati
- Art. 18 Rinvio
- Art. 19 Norme transitorie

Art. 20 Entrata in vigore
Allegato A Misura del finanziamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 1, della legge, accedono ai contributi di cui al regolamento le associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e le associazioni d'arma, operanti nel territorio regionale anche in qualità di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

2. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge, le associazioni di cui al comma 1 soddisfano le seguenti condizioni:

- a) costituzione ed operatività dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della legge;
- b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realtà;
- c) assenza di finalità di lucro;
- d) svolgimento effettivo di attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attività sono riferite ad ambedue le realtà.

Art. 3 (Iniziativa finanziabili)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 chiedono il sostegno regionale per il finanziamento della propria attività istituzionale, anche attraverso progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

CAPO II
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura regionale competente in materia di attività culturali in conformità al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, entro il termine stabilito dall'articolo 6, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000. E' obbligatoria la compilazione e la trasmissione on line del modello di domanda, debitamente compilato, nel caso in cui tale modalità sia operativa sul sito regionale.

2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui all'articolo 6 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

3. La domanda di contributo è corredata in ogni caso della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto in copia;
- b) composizione degli organi sociali;
- c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza;
- e) programma e calendario dell'attività, per la quale viene richiesto il contributo;
- f) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio preventivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza.

4. Le domande non redatte conformemente al modello approvato di cui al comma 1, ovvero prive della documentazione di cui al comma 3, non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

Art. 5

(Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, è effettuata mediante avviso sul sito web istituzionale.

Art. 6

(Termine)

1. Le domande sono presentate entro il 31 gennaio.

2. Il termine entro il quale si conclude il procedimento è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

CAPO III ISTRUTTORIA

Art. 7

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo redatte in conformità al modello di cui all'articolo 4 comma 1, pervenute entro il termine di cui all'articolo 6 e corredate di tutta la documentazione indicata all'articolo 4 comma 3.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), della spesa ammissibile a contributo;
- c) parere del comitato consultivo per la programmazione degli interventi finanziari di settore e la valutazione tecnica di qualità degli stessi, dall'articolo 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale attribuisce a ciascuna domanda esaminata il punteggio conseguito, in applicazione di quanto previsto all' articolo 11 del regolamento.

Art 8

(Esclusioni)

1. Sono causa di esclusione dagli interventi contributivi disciplinati dal regolamento:

- a) l'assenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) l'omessa presentazione nei termini, senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione, del rendiconto del contributo eventualmente concesso nell'anno precedente.

2. E' inoltre causa di esclusione una spesa ammissibile, determinata ai sensi dell'articolo 10, inferiore ad euro 5.000,00.

3. Ai finanziamenti di cui al regolamento si applica l'articolo 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (Legge finanziaria 1999).

Art. 9

(Verifica dei requisiti formali di ammissibilità)

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dal richiedente.

2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata.

3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:

- a) corrispondenza degli obiettivi del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
- b) presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione della congruità finanziaria e della fattibilità tecnico-organizzativa del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento.

Art. 10

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Per ciascuna delle domande riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal bilancio e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate nel bilancio stesso. Ai fini della verifica di coerenza e congruità delle previsioni di bilancio, si tiene conto, ove possibile, della documentazione di consuntivo dell'anno precedente.

2. Le spese sono pertinenti con l'attività. Sono ammissibili:

- a) spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, entro il limite del 35 per cento delle spese complessive preventivate. In ogni caso le spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari non possono superare il 20% delle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse in sede di rendicontazione per il loro intero ammontare;
- b) spese per l'acquisto di beni e servizi, direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità;
- c) spese di ospitalità, entro il limite del 30 per cento delle spese complessive preventivate;
- d) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- e) l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) spese varie, quali quelle prive di una specifica destinazione;

- b) spese di rappresentanza;
- c) spese di tesseramento;
- d) spese per oneri finanziari;
- e) spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- f) imposte, tasse e sanzioni.

3. All'ammontare complessivo delle spese ammissibili come sopra determinate vengono detratte le voci di entrata relative alle fonti di finanziamento da soggetti terzi.

Art. 11
(*Criteri di valutazione*)

1. La valutazione delle domande è effettuata mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Ai fini dell'individuazione delle domande da ammettere a finanziamento, il comitato applica i seguenti criteri di valutazione, con a fianco di ciascuno il relativo punteggio:

- a) il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale (punti da 0 a 10);
- b) l'organizzazione di incontri nelle scuole (punti da 0 a 10);
- c) la presenza di relazioni consolidate con istituzioni omologhe operanti in altri Paesi (punti da 0 a 10).

Art. 12
(*Misura del finanziamento regionale*)

1. La misura del contributo da assegnare è determinata, tenuto conto delle domande ammissibili a finanziamento e delle risorse a disposizione, nonché dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di cui all'articolo 11, entro il limite dell'ammontare complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'articolo 10, e in conformità agli importi di cui all'allegato A) al regolamento.

2. Non sono finanziate le domande che conseguono un punteggio inferiore a 10 punti; l'ammontare massimo del contributo è stabilito in euro 10.000,00, corrispondente a un punteggio pari a 30 punti.

Art. 13
(*Assegnazione del contributo*)

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Detta

comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta e reca eventuali prescrizioni in merito alla composizione del preventivo particolare.

CAPO IV CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 *(Concessione del contributo)*

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di cui all'articolo 13, con proprio decreto, concede il contributo assegnato.

Art. 15 *(Erogazione del contributo concesso)*

1. All'erogazione del contributo si provvede, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione, entro il limite del 70 per cento dell'importo concesso.

2. La quota rimanente del contributo, è liquidata a seguito di presentazione del rendiconto dell'intero contributo concesso, con le modalità di cui all'articolo 16.

Art. 16 *(Rendicontazione del contributo)*

1. In sede di rendicontazione, il beneficiario dichiara gli eventuali altri contributi concessi, che, sommati al contributo regionale, non superano la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, il contributo regionale è conseguentemente rideterminato. Il contributo è rideterminato pure nel caso in cui, a consuntivo, emergano avanzi di bilancio sotto il profilo finanziario, al netto delle obbligazioni passive, e nel caso venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso.

2. Per la rendicontazione del contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il beneficiario della sovvenzione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, produce l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti a presentare a rendiconto, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale, la documentazione giustificativa della spesa. E' ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 17

(Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati)

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi pari al limite massimo di cui all'articolo 12.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, gli assegnatari di contributi inferiori al limite di cui al comma 1.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nei tempi e secondo le modalità indicate dall'articolo 16 del presente regolamento, il responsabile del procedimento revoca il contributo concesso e sospende l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dalla legge regionale 7/2000.

4. Il contributo è altresì revocato nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 18

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009 n. 1991, quelle di cui al Capo IV con riferimento agli articoli 14, 15, 16, 17 comma 1, 2 e 3, 18, e le seguenti:

a) nella determinazione della spesa ammissibile a contributo sono ammesse spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per beni e attrezzature (queste ultime entro il limite del 35% del contributo eventualmente concesso ovvero rendicontato), spese per l'acquisto di beni e servizi direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità, spese di ospitalità, spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico, l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile; non vengono ammesse spese generiche e varie, quali quelle prive di una specifica destinazione, spese di rappresentanza, spese di tesseramento, spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, imposte, tasse e sanzioni, spese per

- ammortamenti ed oneri finanziari. Dal totale delle spese ammissibili così determinato vengono detratte le fonti di finanziamento da soggetti terzi;
- b) nella determinazione del contributo da assegnare, tenuto conto delle domande ammissibili e delle risorse finanziarie a disposizione, è stabilito un contributo fisso differenziato in base al possesso o meno delle priorità di cui alla deliberazione giuntale 2 settembre 2009 n. 1991; in nessun caso il contributo può superare l'ammontare della spesa ammissibile o l'ammontare del contributo effettivamente richiesto.

2. Trova applicazione il disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (Legge finanziaria 1999).

Art. 20
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

MISURA DEL FINANZIAMENTO (riferito all'articolo 12)

punti	finanziamento (euro)
10	1.000,00
11	1.450,00
12	1.900,00
13	2.350,00
14	2.800,00
15	3.250,00
16	3.700,00
17	4.150,00
18	4.600,00
19	5.050,00
20	5.500,00
21	5.950,00
22	6.400,00
23	6.850,00
24	7.300,00
25	7.750,00
26	8.200,00
27	8.650,00
28	9.100,00
29	9.550,00
30	10.000,00